

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

121 – 19594 / 2015

N. emanazione - protocollo / anno

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 29 SEXIES DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - ATTIVITA' 5.3. ALLEGATO VIII PARTE SECONDA D.Lgs. 152/06 E S.M.I. – 5.5 ACCUMULO TEMPORANEO DI RIFIUTI PERICOLOSI NON CONTEMPLATI AL PUNTO 5.4 PRIMA DI UNA DELLE ATTIVITÀ ELENcate AI PUNTI 5.1, 5.2, 5.4 E 5.6 CON UNA CAPACITÀ TOTALE SUPERIORE A 50 MG.

SOCIETA': CERATO ROSELLA

SEDE LEGALE: E OPERATIVA: VIA STAZIONE 7/A 10070 MEZZENILE

P. IVA: 05959220012 POS. N. 003868

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO CHE:

- con D.D. n. 136-27196/2011 del 22/07/2011, come modificata dalla D.D. n. 195-36378/2011 dell'11/10/2011, l'impresa CERATO ROSELLA veniva autorizzata all'esercizio delle operazioni di recupero [R3] e messa in riserva [R13] finalizzata al recupero presso altri centri autorizzati, ovvero alla termovalorizzazione [R1], del rifiuto di cui al CER 170204* "vetro, plastica e legno, contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate", limitatamente alle *traversine derivanti dalla dismissione di linee ferroviarie*;
- per effetto dell'entrata in vigore del D.lgs 46/2014, l'attività svolta nell'impianto ed autorizzata ex art. 208 del D.Lvo 152/06, è diventata fattispecie da Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), riconducibile alla tipologia 5.5 - *accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg*, pertanto, in data 8/08/2014, prot. n. 131842 del 12/08/2014 l'impresa presentava istanza ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'ottenimento dell'AIA;
- in data 26/08/2014, prot. n. 135640/LB7/ML veniva data comunicazione di avvio del procedimento;
- in data 10/11/2014 con nota prot. n. 80578, Smat comunicava che il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e lavaggio delle aree esterne era già stato approvato con nota prot. n. 25050 del 14/04/2011 e dalla documentazione presentata "... non risultano variazioni rispetto al PPG approvato ...", inoltre non vi sono scarichi di acque reflue industriali;

- in data 12/11/2014 si svolgeva la Conferenza dei Servizi, nel corso della quale si prendeva atto che non era possibile procedere nella verifica dello stato di applicazione delle BAT (Best Available Techniques) all'impianto in esame, in quanto la documentazione prodotta non ne dava conto;
- sulla base delle risultanze della Conferenza dei Servizi venivano richieste all'azienda le integrazioni del caso, come riassunte nel verbale trasmesso in data 20/11/2014, con nota prot. n. 184402/LB7/ml;
- in data 7/06/2015, con nota prot. n. 83249 dell'8/06/2015 la Società trasmetteva le integrazioni richieste;
- valutata la documentazione trasmessa, poiché la stessa non risultava rispondente alle criticità evidenziate nel corso della Conferenza dei Servizi, con nota prot. n. 88025/LB7/SA del 16/06/2015 si procedeva a formulare una nuova richiesta;
- in data 25/06/2015, prot. n. 90545 del 26/06/2015., la Cerato Rosella invia le succitate precisazioni, a cui faceva seguito ulteriore documentazione trasmessa in data 29/06/2015, prot. n. 93279.

PREMESSO INOLTRE CHE

- il D.Lgs. 46/2014 recante "Attuazione della Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)", entrato in vigore in data 11/4/2014, individua tra l'altro alcuni ulteriori adempimenti a carico del gestore. In particolare, all'art. 29 ter lett. m), il decreto dispone che debba essere elaborata una relazione di riferimento prima della messa in esercizio dell'installazione, oggetto di validazione da parte dell'Autorità competente, redatta con le modalità da stabilirsi con uno o più decreti del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 29 sexies comma 9 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. così come da ultimo modificato dal Decreto sopra richiamato;
- con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7/1/2015, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha reso noto di aver provveduto alla definizione delle modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5 comma 1 lett. v-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come da ultimo modificato dal D.lgs. 46/2014, con apposito Decreto n. 272 del 13/11/2014.

CONSIDERATO CHE:

- dall'esame della documentazione agli atti è emerso che:
 - presso l'impianto di che trattasi viene svolta anche l'attività di commercializzazione di prodotti per il riscaldamento, kerosene, GPL, legna da ardere. In particolare per quanto riguarda kerosene e GPL questi sono gestiti in *regime liberalizzato*, così come da D.D. n. 9 – 19338/2013 del 7/05/2013 di presa d'atto dei quantitativi in deposito, mentre la legna da ardere viene sottoposta a segazione;
 - per quanto riguarda la gestione rifiuti, con il provvedimento n. 136-27196/2011 del 22/07/2011 come modificato dalla D.D. n. 195-36378/2011 dell'11/10/2011, è stata autorizzata la *cessazione dalla qualifica di rifiuto* delle traversine in legno, impregnate da preservante a base di creosoto, derivanti dalla dismissione delle linee ferroviarie. Ai fini di

definire i criteri per determinarne la cessazione, il primo riferimento è stato il disposto dell'art. 184 ter del D.Lvo 152/06, che stabilisce, alla lett. c), tra i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto che *“la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti”*;

- in tal senso, il Decreto del Ministero della Salute del 17/04/2003 *“recepimento delle Direttive 2001/91/CE, 2003/11/CE recanti rispettivamente il settimo e l'ottavo adeguamento dell'allegato I nonché la ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CE relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (creosoto – difeniletere pentabromato – difeniletere octabromato)”*, forniva le modalità operative al fine di effettuare il recupero delle traversine ferroviarie dismesse nonché i limiti di applicazione della traversina recuperata.

Più nel dettaglio il procedimento che ha portato alla definizione dei criteri per qualificarne la *cessazione*, si può, a grandi linee riassumere:

- il Decreto del Ministero della Salute, al p.to 2, lett. iii), introduce infatti una deroga ai criteri fissati, consentendo l'impiego del legno trattato, prima dell'entrata in vigore della direttiva comunitaria di riferimento (30/06/2003), per alcuni specifici usi;
- l'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che definisce i criteri ai fini della *cessazione della qualifica di rifiuto*, dispone che *“un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:*
 - a) *la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;*
 - b) *esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
 - c) *la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
 - d) *l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana”*;
- il comma c dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 non precisa se i *“prodotti”* siano manufatti nuovi, pertanto costruiti secondo le normative e gli standard attualmente vigenti ed immessi sul mercato dei prodotti nuovi, ovvero manufatti acquisiti da processi di smantellamento / dismissione, pertanto costruiti secondo le normative e gli standard in vigore al momento della produzione, e destinati ad operazioni di recupero ed all'immissione sul mercato dell'usato;
- le traversine recuperate, nel rispetto del punto 3 del Decreto del Ministero della Salute, saranno immesse sul mercato dei prodotti usati, ricadendo pertanto nelle deroghe previste dal punto iii) del predetto Decreto;
- il Ministero della Salute, con nota prot. n. DGPREV/IV/I.5.h.c/2011/7 del 23/02/2011, si è espresso in ordine ad un quesito posto dal Servizio Rifiuti della Provincia di Como (prot. n. 2347 del 18/01/2011) circa il riutilizzo delle traversine ferroviarie dismesse. Nel dettaglio, venivano poste due questioni, la prima *se per il legno trattato prima dell'entrata in vigore della direttiva ... valessero comunque i limiti di concentrazione di benzo (a)pirene pari allo 0.005 % e fenoli inferiore al 3% in massa, previsti dalla deroga di cui al p.to i), considerando il questo caso il*

trattamento autorizzato come nuovo trattamento in situ, ovvero, in alternativa, il riutilizzo delle traversine trattate in impianti di gestione rifiuti autorizzati, sia soggetto alle limitazioni d'uso previste dalla deroga di cui al punto iii), in quanto le traversine, pur subendo un trattamento, appartengono comunque al contesto del materiale usato recuperato;

- il Ministero della Salute, stante il quesito posto, ravvisava "ai sensi del regolamento CE n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, <...>, ed in particolare l'allegato XVII recante "restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi" l'impossibilità di riutilizzo delle traversine ferroviarie dismesse

a. *all'interno di edifici indipendentemente dalla loro destinazione;*

b. *per giocattoli;*

c. *in campi da gioco;*

d. *in parchi, giardini e altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta in cui vi è un rischio di frequenti contatti con la pelle;*

e. *per la fabbricazione di mobili da giardino quali tavoli da picnic;*

f. *per la fabbricazione, l'uso e qualsiasi nuovo trattamento di:*

- *contenitori destinati a colture agricole;*

- *imballaggi che possono entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale;*

- *altri materiali che possono contaminare i prodotti sopraccitati;*

qualora la concentrazione di benzopirene sia superiore allo 0.005% in massa ed i fenoli estraibili in acqua superino il 3% in massa";

- al proposito già con nota del 6/05/2005, prot. n. 9173, il Ministero della Salute si era espresso, sollecitato dalla provincia di Massa Carrara, ... precisando che *le traversine ferroviarie trattate anteriormente al 30/06/2003, sottoposte a procedura di recupero, potranno essere immesse sul mercato dell'usato unicamente con le limitazioni d'uso previste dal Decreto 17/04/2003 in materia di sostanze pericolose;*

• per quanto concerne gli scarichi idrici e la gestione delle acque meteoriche, dall'attività non originano scarichi di acque reflue industriali soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. parte III.. La messa in riserva dei rifiuti avviene in area esterna, e pertanto la società ha presentato ed ottenuto l'approvazione da parte di Smat del piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche (PPG), ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/2/2006 e s.m.i., così come riportato in premessa. Il presente provvedimento prende atto dell'approvazione del PPG che si intende pertanto interamente richiamato;

• per quel che riguarda la prevenzione incendi, l'impresa ha trasmesso la nota prot. n. 22963/PV del 16/06/2011, del Comando Provinciale VVF di Torino, con cui si esprimeva parere favorevole al progetto presentato in data 11/04/2011;

• la Società non è in possesso di Certificazione relativa del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001 per il sito in oggetto;

- nel corso dell'istruttoria sono stati presi a riferimento i BREF (Bat REference Documents) che, a livello europeo, costituiscono, per ciascun settore industriale, i documenti di riferimento per la

determinazione delle migliori tecniche disponibili. Tra questi sono stati presi in esame: “Waste treatments industries”, “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti”;

- in particolare è stato considerato lo stato di applicazione delle BAT relative a ciascuna matrice ambientale:
 - per quanto riguarda gli aspetti legati all’attività di **gestione rifiuti**:
 - l’attività svolta dall’azienda consiste nello stoccaggio e recupero dei rifiuti pericolosi costituiti da traversine in legno derivanti dalla dismissioni di linee ferroviarie, impregnate da preservante a base di creosoto;
 - essa avviene sia all’interno che all’esterno delle strutture coperte. Per quanto concerne le aree esterne, è stato realizzato un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia derivanti dalle superfici scolanti, il cui progetto è stato approvato da Smat;
 - per quanto riguarda le **emissioni in atmosfera**:
dall’impianto non si generano emissioni in atmosfera da autorizzarsi ai sensi del D.Lvo 152/06;
 - in merito alla gestione degli **scarichi ed al risparmio idrico**:
 - dall’attività svolta non derivano scarichi industriali. Non viene impiegata acqua nel processo produttivo;
 - per quanto riguarda i **consumi energetici**:
 - non sono emerse particolari criticità;
 - per quanto riguarda la matrice **rumore**:
 - a seguito di rilievi emersi in sede di rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 del D.lgs 152/806 erano stati posti in essere interventi volti a coibentare la zona in cui è collocato il macchinario per la segazione della legna da ardere;
 - per quanto riguarda la normativa relativa **al rischio di incidenti rilevanti**:

l’impresa non ha evidenziato la presenza di sostanze pericolose potenzialmente stoccabili all’interno dello stabilimento rispetto all’ambito di applicabilità del D.lgs. 334/99 e s.m.i.;

- ai sensi dell’art. 29-quater del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’allegato IX alla parte seconda del presente decreto. In particolare sostituirà l’autorizzazione all’esercizio delle attività di recupero di rifiuti pericolosi (operazioni R3 e R13) dell’ Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, ai sensi degli art. 208 del citato decreto;
- non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico previste all’art. 29 quater del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- ai sensi della vigente normativa, risulta necessario prescrivere la presentazione di idonee garanzie finanziarie a copertura dell’attività svolta nel periodo di tempo cui si riferisce il presente provvedimento;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

- il D.lgs 46/2014 prevede l'obbligo di redazione di una relazione di riferimento, così come definita all'art. 5 comma 1 lett. v-bis del medesimo decreto, qualora presso l'installazione vengano utilizzate sostanze pericolose e tenuto conto della possibilità di contaminazione. Con D.M. 272 del 13/11/2014, il Ministero ha individuato le modalità per la valutazione della presenza o meno di sostanze pericolose secondo un'apposita procedura di screening, riportata nel decreto medesimo;
- la valutazione prevista dal D.M. 272 del 13/11/2014 è stata richiesta con nota del 26/03/2015 prot. n. 46017/LB7/SA, a cui la società ha dato riscontro nelle integrazioni pervenute in data 22/06/2015, prot. n. 90545. Da quanto argomentato, la società non risulta soggetta ad obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

RILEVATO CHE:

- il gestore ha provveduto a versare gli oneri istruttori, dovuti ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., contestualmente alla presentazione dell'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- non sono state individuate da parte del Sindaco del Comune di Mezenile prescrizioni a carattere igienico sanitario ai sensi degli artt. 216 e 217 del Regio Decreto 27 luglio 1934
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, così come fissati in 150 gg, dall'art. 29-quater, comma 10, del D.Lvo 152/06, e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;
- ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

RITENUTO pertanto di:

- rilasciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006, all'impresa CERATO ROSELLA, l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente al sito di Via Stazione 7/A nel Comune di Mezenile; la stessa sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di recupero di rifiuti pericolosi (operazioni R3 ed R13 dell' Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, ai sensi degli art. 208, del medesimo decreto);
- definire il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprensivo del relativo invio dei dati e dei controlli programmati da parte di ARPA con oneri a carico del gestore come disposto dall'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- la L. 241/1990 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo;
- il D.Lvo 46/2014;
- il D.Lvo 188/2008;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in particolare il Titolo III bis della parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e IPPC e la parte IV in materia di gestione dei rifiuti;
- la Legge Regionale 44/2000 di delega alle Province delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale;
- la D.G.R. 20-192 del 12/6/2000 e s.m.i. in materia di garanzie finanziarie per le attività di gestione rifiuti.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano.

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016 della Provincia di Torino, ora Città Metropolitana di Torino - Programma 65 "*Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio delle attività di recupero e smaltimento dei rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo*", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale

DETERMINA:

- 1) di rilasciare ai sensi e per gli effetti dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'impresa CERATO ROSELLA con sede legale e operativa in Mezzenile, via Stazione 7/A, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, conformemente a quanto emerso dal verbale di conclusione del procedimento della Conferenza dei Servizi del 12/11/2014 e come previsto dal comma 9 dell'art. 14 ter della legge 241/1990 e s.m.i.. La stessa sostituisce l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lvo 152/06, all'esercizio delle attività di recupero [R3] e messa in riserva [R13] finalizzata al recupero presso altri centri autorizzati, ovvero alla termovalorizzazione, del rifiuto di cui al CER 170204* "*vetro, plastica e legno, contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate*", limitatamente alle *traversine derivanti dalla dismissione di linee ferroviarie*;

- 2) di stabilire che **entro 60 gg. dalla data di ricevimento del presente atto**, dovranno essere integrate le garanzie finanziarie già prestate ai sensi D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i., alla Città Metropolitana di Torino – Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale, adeguandole al presente provvedimento, anche in relazione alla durata;
- 3) di stabilire che **entro 60 gg. dalla data di conoscenza del presente atto**, vengano prodotti: il Piano di Emergenza relativo alle procedure da porre in essere in caso di evento accidentale nonché il Piano di Dismissione, nel caso di cessazione definitiva dell'attività, secondo le modalità riportate nella Sezione 5, del presente provvedimento;
- 4) di definire il piano di monitoraggio e controllo dell'impianto comprensivo del relativo invio dei dati e dei controlli programmati da parte di ARPA con oneri a carico del gestore come disposto dall'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto l'autorizzazioni riportata al precedente punto 1; il presente provvedimento non esonera il gestore dal conseguimento degli altri atti necessari per l'esercizio dell'attività autorizzata e dagli adempimenti previsti dalla vigente normativa applicabile alla stessa;
- 6) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **entro il 30 aprile di ogni anno** deve essere inviata alla Città Metropolitana di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Comune sede dell'impianto una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell'anno precedente. In particolare, tale relazione deve:
 - contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;
 - comprendere un file .xls (o altro database compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati;
- 7) di stabilire che, in caso di violazioni alle prescrizioni riportate nel presente atto, si procederà all'adozione dei provvedimenti riportati all'art. 29 decies comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed altri previsti dalla norma impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;
- 8) di stabilire che, ai sensi dell'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame dell'AIA verrà disposto dall'autorità competente con le frequenze e le modalità individuate al medesimo articolo e pertanto:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;
 - quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
 - al verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- 9) di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di conoscenza innanzi al TAR Piemonte.

Il presente provvedimento non comportando spesa non assume rilevanza contabile.

Costituisce parte integrante al presente provvedimento, l'Allegato di seguito riportato.

Torino, 3 Luglio 2015

SA

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Edoardo Guerrini)

ALLEGATO

Sezione 1	DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO.....	11
Sezione 2	ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI	12
Sezione 3	PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI	13
Sezione 4	PRESCRIZIONI IN MERITO ALLE ACQUE METEORICHE.....	17
Sezione 5	CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO	18
	5.1 Situazioni di emergenza, inconvenienti o incidenti.	18
	5.2 Modifiche dell'impianto o variazione del gestore	18
	5.3 Cessazione definitiva dell'attività'	18
Sezione 6	LAY OUT DELL'IMPIANTO	19
Sezione 7	PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI.....	20
	7.1 Rifiuti	20
	7.2 Acque meteoriche	20
	7.3 Rumore	21
	7.4 Aree di stoccaggio	21
	7.5 Controlli programmati di cui all'art. 29 decies comma 3	21

Sezione 1 DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

In sintesi l'attività svolta dall'azienda consiste in:

- vendita al dettaglio di prodotti combustibili per il riscaldamento;
- lavorazione di legname per la realizzazione di prodotti combustibili per il riscaldamento;
- raccolta e trattamento di rifiuti speciali pericolosi costituiti da traversine ferroviarie in legno impregnato con preservante a base di creosoto

Sezione 2 ELENCO RIFIUTI AUTORIZZATI

CER	Descrizione
170204*	vetro, plastica e legno, contenenti sostanze pericolose o da esse contaminate, limitatamente alle traversine derivanti dalla dismissione di linee ferroviarie

Tabella da considerare ai fini del calcolo delle garanzie finanziarie

Capacità massima di stoccaggio rifiuti pericolosi	430 t
Movimentazione annua	4.500 t/a

Sezione 3 PRESCRIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE RIFIUTI .

È fatto obbligo di rispettare gli elaborati tecnici e gli intendimenti gestionali contenuti nella documentazione tecnica allegata all'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale trasmessa dall'impresa Cerato Rosella pervenuta l'8/08/2014, prot. n. 131842 del 12/08/2014 e successiva documentazione integrativa.

A conferma ed integrazione di quanto dichiarato dal gestore, si prescrive il rispetto di quanto di seguito specificato.

- 3.1) La tipologia di rifiuto per le quali l'impresa è autorizzata ad effettuare le operazioni:
- recupero [R3]
 - messa in riserva [R13] finalizzata al recupero presso altri centri autorizzati, ovvero alla termovalorizzazione ,

così come la capacità massima di deposito e la movimentazione annua, è esclusivamente quella riportata nella Sezione 2 del presente Allegato;

- 3.2) ciascun lotto di traversine può essere sottoposto a recupero [R3] solo se accompagnato da un referto analitico che attesti che il contenuto di olio di creosoto sul campione tal quale (determinato conformemente alla norma UNI EN 1414-2) è inferiore a 250 g/kg;

- 3.3) le aree di messa in riserva devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici CER, lo stato fisico e la pericolosità dei rifiuti stoccati;

- 3.4) devono essere distinti:
- il settore per il conferimento;
 - il settore per la messa in riserva delle traversine destinate ad operazioni di recupero [R3];
 - il settore per la messa in riserva delle traversine destinate ad operazioni di recupero di materia presso impianti autorizzati;
 - il settore per la messa in riserva delle traversine destinate alla termovalorizzazione presso impianti autorizzati;

- 3.5) le traversine cessano di essere rifiuti, secondo il disposto dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nel rispetto dei seguenti criteri:

- subiscono due tipi di lavorazione a seconda dell'utilizzo finale cui sono destinate:
 - **rilavorazione meccanica senza rimozione delle parti metalliche:** il materiale ottenuto può essere reimpiegato nelle strutture ferroviarie per scopi diversi da quello originario (passatoie, barriere di contenimento);
 - **rilavorazione meccanica tramite attrezzi idraulici per la rimozione delle parti metalliche costituite da bulloni e piastre:** il materiale ottenuto può essere utilizzato per opere di carpenteria per la realizzazione di palificazioni di

palizzate, di paravalanghe, di contenimenti di strade, terrapieni, opere di sfruttamento forestale;

- sono contrassegnate con marchio indelebile che ne indichi il divieto come combustibile domestico.
- 3.6) le traversine risultanti dalle operazioni di recupero di cui al presente atto non devono essere impiegate per gli usi elencati al p.to 3 del Decreto del Ministero della Salute del 17/04/2003;
- 3.7) nel caso di conferimento di traversine per il successivo riutilizzo, in esito all'operazione [R3], il documento di trasporto (DDT) dovrà recare anche le indicazioni dell'opera a cui le traversine sono destinate e del sito in cui la stessa andrà realizzata. Tale documento dovrà essere inviato, a cura della CERATO ROSELLA, anche al Comune interessato dall'opera medesima; tale documento, controfirmato dal destinatario, dovrà altresì riportare, con evidenza, le limitazioni d'uso previste dal Reg. CE 1907/2006 e citate in premessa;
- 3.8) le traversine recuperate non devono essere in alcun caso utilizzate per la fabbricazione di imballaggi che possono entrare in contatto con prodotti destinati all'alimentazione umana o animale;
- 3.9) le traversine che non presentino caratteristiche di integrità strutturale, tali da renderle idonee per essere recuperate, devono essere avviate ad impianti autorizzati alla gestione;
- 3.10) le traversine che non possono essere recuperate, ovvero mantengono lo status di rifiuto, e sono quindi destinate ad impianti autorizzati devono essere stoccate in area separata;
- 3.11) le attestazioni delle pesate dei mezzi in assetto di trasporto rifiuti, qualora effettuate presso la pesa pubblica, devono essere allegate al Registro di carico e scarico.
- 3.12) l'operazione di stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione.
- 3.13) i rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento destinati allo smaltimento devono essere stoccati separatamente da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti. Tutti i rifiuti derivanti dal trattamento devono altresì essere posti in deposito nel pieno rispetto delle condizioni impartite dall'art. 183, lettera m) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 3.14) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. I rifiuti devono essere depositati su superficie pavimentata ed impermeabilizzata;
- 3.15) MPS non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie prime corrispondenti;
- 3.16) i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero destinati allo smaltimento e da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti;
- 3.17) l'area di accumulo deve essere adeguatamente pulita, in modo da evitare l'instaurarsi di odori molesti, e si proceda, almeno una volta all'anno, ad interventi di disinfezione e di derattizzazione, documentando gli stessi con apposite certificazioni;

- 3.18) l'impianto deve essere dotato di idonea recinzione la cui altezza non deve essere inferiore a metri 2.00, salvo diversa prescrizione da parte del Comune competente per territorio;
- 3.19) lo stoccaggio dei rifiuti non deve superare l'altezza della recinzione perimetrale;
- 3.20) dovranno essere adottate opportune precauzioni atte a limitare le emissioni diffuse durante le operazioni di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti ritirati, inoltre tali operazioni dovranno avvenire in modo tale da impedire che eventuali effluenti liquidi possano defluire in corpi ricettori superficiali e/o profondi e in condizioni tali che sia assicurata la captazione, la raccolta ed il trattamento dei residui liquidi e solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività esercitata;
- 3.21) nel caso di cernita manuale dovranno essere rispettati i criteri igienico sanitari e le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori;
- 3.22) i rifiuti devono essere gestiti nel rispetto delle finalità di cui all'art. 177 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e quindi:
- senza determinare rischi per l'acqua l'aria il suolo nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori e odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse tutelati ai sensi della normativa vigente;
- 3.23) tutti i recipienti contenenti rifiuti devono essere contrassegnati con etichette o targhe ben visibili per dimensione e collocazione indicanti il codice CER e la descrizione dei rifiuti in essi contenuti, fatto salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dalla normativa vigente;
- 3.24) i contenitori fissi e mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in essi contenuti ed essere provvisti di sistemi di chiusura e mezzi di presa atti ad effettuare in sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento. Devono, inoltre, essere mantenuti integri e provvisti di chiusure atte a impedire la fuoriuscita del contenuto;
- 3.25) tutte le aree interessate dalla messa in riserva e dalla movimentazione dei rifiuti devono essere accuratamente mantenute in efficienza: in particolare deve essere mantenuta integra l'impermeabilizzazione della pavimentazione (sia delle aree interne che delle aree esterne);
- 3.26) lo stoccaggio dei rifiuti dovrà avvenire in modo tale che sia assicurata una agevole manovra dei mezzi di movimentazione e ne sia garantita l'esecuzione in sicurezza;
- 3.27) nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali atti ad evitare la generazione di polveri, odori molesti e a limitare per quanto tecnicamente attuabile la propagazione di emissioni diffuse;
- 3.28) deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale degli organi di Vigilanza e Controllo, compreso il Comune di Mezenile, senza obbligo di approvazione preventiva da parte della direzione e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente presso l'insediamento; sia inoltre sempre possibile reperire un responsabile tecnico;

- 3.29) presso l'impianto devono essere sempre disponibili adeguati mezzi di spegnimento incendio di primo intervento, fatto salvo quanto espressamente disposto in materia dal competente comando del Vigili del Fuoco;
- 3.30) il gestore dovrà preventivamente accertare che i terzi cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento/recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente qualora dovute;
- 3.31) la presente autorizzazione, corredata di una copia di tutta la documentazione trasmessa in allegato all'istanza di AIA, deve essere sempre custodita anche in copia presso la sede operativa di cui all'oggetto.

Sezione 4 PRESCRIZIONI IN MERITO ALLE ACQUE METEORICHE

Nell'esercizio dell'attività di gestione rifiuti autorizzata, il gestore dovrà attenersi alle modalità gestionali riportate nel Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche redatto conformemente al Regolamento Regionale 1/R, approvato da SMAT con nota prot. n. 25005 del 14/04/2011, che si intende interamente richiamato nel presente provvedimento.

Sezione 5 CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

5.1 Situazioni di emergenza, inconvenienti o incidenti.

Fatti salvi gli adempimenti previsti espressamente dalla normativa vigente, dovranno essere adottate le procedure indicate nel Piano di Gestione delle Emergenze aggiornato, che dovrà essere trasmesso al Servizio in intestazione **entro 60 giorni** dalla data di conoscenza della presente determinazione;

Il piano di emergenza deve, tra l'altro, prevedere:

- la comunicazione tempestiva alle autorità competenti al controllo (Città Metropolitana di Torino, ARPA e Sindaco del Comune sede dell'impianto) contenente la descrizione della problematica occorsa;
- l'indicazione delle procedure che il gestore intende mettere in atto nell'immediato e a medio-lungo termine per evitare o contenere il più possibile l'instaurarsi di situazioni di pericolo per l'ambiente e gli addetti, compresa se necessaria la sospensione delle attività di trattamento rifiuti autorizzate;
- l'indicazione delle cause di quanto occorso e degli accorgimenti tecnici e gestionali che il gestore intende attuare per evitare il verificarsi di analoghe situazioni in futuro.

5.2 Modifiche dell'impianto o variazione del gestore

Per le modifiche dell'impianto e per le variazioni del gestore si fa salvo il rispetto di quanto espressamente previsto dall'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

5.3 Cessazione definitiva dell'attività'


il gestore deve comunicare con congruo preavviso (non inferiore a 30 giorni) mediante posta elettronica certificata, PEC, la data di fine esercizio dell'attività autorizzata. In merito è fatto obbligo al gestore di provvedere entro la suddetta data al recupero/ smaltimento di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento ed alla dismissione delle aree e delle strutture fisse interessate dall'attività di gestione rifiuti, secondo un **piano di dismissione** che dovrà essere **inviato** al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino **entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione**. Il piano dovrà essere aggiornato contestualmente a rilevanti variazioni dell'attività e comunque in occasione del preavviso di fine esercizio;

Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lettere b) e e), il Gestore deve inoltre:

- valutare lo stato di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose pertinenti usate, prodotte o rilasciate dall'installazione
- eseguire gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza alle attività autorizzate.

alle attività autorizzate

Sezione 6 LAY OUT DELL'IMPIANTO



AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - 6837 - Fax 011 861 4278
www.cittametropolitana.torino.it

Sezione 7 PIANO DI MONITORAGGIO E TRASMISSIONE DATI

Ai sensi degli artt. n. 29 sexies comma 6 e n. 29 decies comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il gestore **deve trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno** i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione integrata ambientale. Tali dati devono essere inviati al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale della Città Metropolitana di Torino, all'ARPA Dipartimento di Torino ed al Comune sede dell'impianto, e ad eventuali altri soggetti se specificato nel seguito.

7.1 Rifiuti

Deve essere trasmessa una relazione contenente i seguenti dati - riferiti all'anno solare precedente - esposti in modo sintetico anche per macrocategorie in modo da risultare leggibili da parte dei soggetti che ne chiedono l'accesso a norma di legge:

- quantitativo di ciascun rifiuto ritirato;
- modalità di trattamento di ciascun rifiuto ritirato con indicazione delle operazioni a cui lo stesso è stato sottoposto e indicazione della tipologia di rifiuto o materiale attenuto a valle del trattamento;
- quantitativo di ciascun rifiuto in uscita dall'insediamento;
- eventuali problematiche occorse nell'esercizio dell'attività durante l'anno di riferimento e gli accorgimenti messi in atto per la loro risoluzione;
- gli esiti dei rilievi condotti su di un lotto campione di traversine, relativi alla determinazione del contenuto di olio di creosoto *sul tal quale*, nonché dei risultati della messa a confronto con quelli riportati sul certificato di accompagnamento del lotto sottoposto a controllo

7.2 Acque meteoriche

Trasmissione (anche a Smat) di copia dei certificati analitici relativi alle analisi effettuate annualmente su un campione di acqua prelevato:

7.2.1 a monte dell'impianto di depurazione (pozzetto di bypass) con la determinazione dei seguenti parametri chimico-fisici:

solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali ed eventuali altri parametri ritenuti significativi;

7.2.2 a valle del sistema di trattamento (pozzetti di controllo) e pozzetto privato di controllo su scarico reflui domestici, con la determinazione dei seguenti parametri chimico-fisici:

solidi sospesi totali, COD e Idrocarburi totali ed eventuali altri parametri ritenuti significativi;

secondo le specifiche riportate nella Scheda H4 – Piano di monitoraggio e controllo degli scarichi – trasmesso dalla Cerato Rosella con le integrazioni prot. n. 93279 del 29/06/2015.

7.3 Rumore

La società deve provvedere ad effettuare campagne di misurazioni con cadenza triennale o, qualora intervengano delle modifiche all'impianto, entro 30 gg dal termine dei lavori di modifica.

7.4 Aree di stoccaggio

Trasmissione di relazione tecnica descrittiva relativa alle operazioni di verifica annuale di integrità di serbatoi/vasche/platee e bacini di contenimento/pavimentazione dello stabilimento.

7.5 Controlli programmati di cui all'art. 29 decies comma 3

Ai sensi dell'art. 29 sexies comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'ARPA effettua il controllo programmato dell'impianto con oneri a carico del gestore secondo quanto previsto dall'art. 29 decies comma 3 con frequenza triennale con le seguenti modalità:

- verifica del rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- verifica dell'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del gestore dei dati ambientali e di situazioni inconvenienti od incidenti che abbiano influito in modo significativo sull'impianto;
- verifica dell'impatto acustico generato dall'attività tramite l'esecuzione di un rilievo fonometrico nell'arco di validità dell'AIA.